Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3116

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONAGGIO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, Marco FILIPPI, Mariapia GARAVAGLIA, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MUSI, NEROZZI, PASSONI, PIGNEDOLI, ROILO, Anna Maria SERAFINI e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2012

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – Il dibattito sulla missione etica delle imprese affonda le sue radici indietro nel tempo. Già a partire dagli anni Trenta ci si è interrogati infatti su quale fosse lo scopo dell'impresa e si sono fin da subito confrontate due opposte teorie. Secondo una posizione nata negli Stati Uniti durante gli anni della depressione, lo scopo delle imprese e dei loro *manager* è individuabile unicamente nell'assicurazione del maggior vantaggio agli azionisti. Al contrario, secondo un'altra scuola di pensiero, c'è una sola responsabilità sociale dell'impresa: usare le sue risorse e compiere attività volte ad aumentare i propri profitti a condizione di rimanere all'interno delle regole del gioco, ossia una competizione aperta e libera che non preveda il ricorso all'inganno o alla frode.

Tale dibattito, in particolare con riferimento alle posizioni più propense a considerare la responsabilità sociale delle imprese come un dovere morale, ha avuto anche nel diritto internazionale, a partire dagli anni '70, un notevole riscontro e ha generato un gran numero di atti e documenti di cui non si può non tenere conto, particolarmente per quanto attiene ai recenti e vincolanti documenti della Commissione europea.

A tale proposito non si possono dimenticare le dichiarazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) dirette alle imprese multinazionali, concernenti la responsabilità di tali imprese con riferimento alla tutela dei diritti umani e le *Guidelines* dell'OCSE, volte a conciliare l'attività delle imprese multinazionali con gli obiettivi di politica economica perseguiti dai singoli Stati, oppure contro la corruzione, o ancora contro il lavoro minorile e per lo sviluppo sostenibile.

Ha assunto, poi, grande rilevanza la *Global Compact* che per iniziativa del Segretario Generale dell'ONU, nel 1999, ha riunito in un testo concordato con le imprese i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'Agenda 21 e della Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali in relazione al lavoro, approvata dall'OIL nel 1988.

Con il Libro verde della Commissione europea del luglio 2001, dal titolo «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese», e con la recente comunicazione su «Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile» (luglio 2002), si è entrati nella fase di più matura consapevolezza e concretezza nell'impegno per la responsabilità sociale delle imprese. Esso rappresenta un appello diretto ai Paesi europei affinché si mettano in campo politiche attive di sostegno delle buone pratiche della responsabilità sociale e si coinvolgano in tali iniziative le piccole e medie imprese.

Il Libro verde della Commissione europea definisce la responsabilità sociale delle imprese come «l'integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti». Adottando comportamenti socialmente responsabili, le imprese «gestiscono il cambiamento in modo consapevole sul piano sociale, cercando di trovare un compromesso equilibrato tra le esigenze e i bisogni delle parti interessate in termini che siano accettabili per tutti».

Una gestione responsabile e consapevole delle trasformazioni non può che avere effetti positivi a livello macroeconomico.

Il presente disegno di legge, in linea con gli indirizzi comunitari, intende promuovere e favorire la diffusione nel nostro Paese di queste modalità di comportamento delle imprese. Nello specifico si vuole incoraggiare e sostenere la responsabilità sociale delle imprese nello svolgimento delle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con i cittadini, ovvero di quei comportamenti virtuosi volontari che, attraverso buone prassi gestionali, produttive e comportamentali, favoriscano tutta una serie di conseguenze benefiche sia sull'ambiente sia sulle comunità nelle quali l'impresa è inserita, nonché uno sviluppo destinato a durare nel tempo e una crescita professionale degli occupati lungo tutto l'arco della loro vita. Questo produrrebbe poi notevoli vantaggi anche sulla gestione della famiglia e dei figli garantendo altresì l'uguaglianza delle opportunità, l'inserimento sociale ed un maggior rispetto degli utenti e dei consumatori.

La responsabilità sociale delle imprese concorda con la strategia europea di sviluppo sostenibile, secondo la quale «nel lungo termine la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente vanno di pari passo», e può contribuire in modo significativo al raggiungimento dell'obiettivo strategico di «diventare l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale».

Naturalmente le istituzioni comunitarie non ignorano che la responsabilità principale delle imprese sia quella di generare profitti, ma si ritiene, a ragione, che tale obiettivo possa comunque essere perseguito rispettando la società, i cittadini e l'ambiente. La responsabilità sociale, pertanto, diviene un investimento strategico dell'impresa nel quadro della propria strategia commerciale, negli strumenti di gestione e nelle loro operazioni e non può più essere pensata come un semplice costo aggiuntivo. Essere socialmente responsabili significa, quindi, investire di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le parti interessate.

Secondo tale impostazione, le prassi socialmente responsabili di una impresa riguardano, al proprio interno, la buona gestione delle risorse umane, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la qualità dei prodotti e dei servizi commercializzati, la partecipazione e il coinvolgimento delle persone interessate alle trasformazioni dell'impresa, la riduzione del consumo delle risorse naturali o delle emissioni inquinanti, l'esame dell'impatto sull'ambiente dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita.

Al di là del perimetro interno, la responsabilità sociale delle imprese coinvolge, oltre ai lavoratori dipendenti e agli azionisti, i *partner* commerciali, i fornitori, i clienti, i poteri pubblici e le organizzazioni non governative che rappresentano la comunità locale e l'ambiente. In particolare, per le comunità locali la responsabilità sociale si riflette sulla buona integrazione nell'ambiente locale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e delle opportunità di lavoro, il mantenimento e il miglioramento della salubrità dell'ambiente naturale circostante, e infine l'impegno nei servizi al cittadino. Le buone prassi nelle pratiche commerciali impongono la riduzione della complessità delle operazioni e dei costi, migliorando la qualità, il controllo sulle pratiche dei fornitori, in particolare se si tratta di fornitori esteri, e l'assistenza, soprattutto se si tratta di piccole aziende, nonché l'essere affidabili e trasparenti con i clienti e i consumatori e garantire la massima utilizzabilità possibile dei propri prodotti. Infine, ma non ultima, nell'ambito delle buone prassi delle imprese non può mancare il pieno rispetto dei diritti umani a livello planetario.

Questa impostazione non può prescindere dall'approccio volontaristico. L'adozione di una politica di responsabilità sociale è una decisione che spetta alle stesse imprese, che nasce dinamicamente dalla loro interazione

con le parti interessate. Pur tuttavia, l'individuazione dei percorsi per favorire la diffusione delle buone prassi non può prescindere dall'intervento delle istituzioni.

In Italia, finora, il tema della responsabilità sociale delle imprese, almeno nella legislatura in corso, non è stato al centro del dibattito politico. Al tema sono stati dedicati apprezzabili approfondimenti, ma finora non si riscontrano significativi interventi per affrontare il dibattito della diffusione delle buone prassi comportamentali nell'ambito del nostro sistema imprenditoriale. A tal fine, il disegno di legge vuole essere un primo contributo e uno stimolo per affrontare tali tematiche.

Questo, in sintesi, il suo contenuto.

L'articolo 1 impegna la Repubblica, in conformità agli obiettivi dell'Unione europea, a riconoscere e promuove la responsabilità sociale delle imprese, quale condizione per la tutela dei diritti umani, la promozione dello sviluppo economico sostenibile, il miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, la coesione sociale e il pieno rispetto dei diritti dei consumatori.

L'articolo 2, prevede che con cadenza almeno triennale si svolga una Conferenza nazionale sullo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, allo scopo di verificare lo stato di adeguamento del nostro ordinamento ai principali trattati internazionali e alle indicazioni delle autorità europee in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile, nonché di concordare con le parti sociali gli strumenti per una maggiore diffusione delle buone prassi delle imprese, di accertare l'impatto sociale ed ambientale delle iniziative intraprese e valutare la diffusione ed i risultati delle iniziative socialmente responsabili messe in atto.

Gli articoli da 3 a 10 contengono una serie di misure premiali, di natura fiscale e finanziaria, finalizzate a sostenere lo sviluppo e la diffusione nel nostro Paese della responsabilità sociale delle imprese. In particolare, l'articolo 3 prevede l'attribuzione alle imprese di un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto e lo sviluppo di tecnologie produttive pulite e per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti, lo sviluppo di prodotti e processi a basso impatto ambientale, per il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro dell'impresa, per la formazione professionale, anche a distanza, dei propri dipendenti e per la formazione culturale dei figli, per l'approntamento di servizi utili alla società ed, infine, per la conservazione e restauro dei beni del patrimonio culturale.

L'articolo 4, riconosce alle imprese, previa intesa con le regioni, una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in relazione all'introduzione di specifici indicatori di responsabilità sociale e di compatibilità ambientale nei processi produttivi, asseverati da sistemi di certificazione o di etichettatura del prodotto o del servizio, che ne garantiscano la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ed al marchio di qualità ecologica (Ecolabel).

L'articolo 5, prevede che alle piccole e medie imprese sia riconosciuto un credito di imposta specifico, utilizzabile esclusivamente in compensazione, mirato ad incentivare la certificazione sociale, l'approvazione di bilanci ambientali, sociali e di sostenibilità, la partecipazione al sistema EMAS, in ragione della spesa sostenuta per gli adempimenti connessi all'ottenimento delle iscrizioni e delle certificazioni.

L'articolo 6, estende gli incentivi descritti alle imprese che abbiano avviato progetti all'estero, in particolare nelle aree svantaggiate del pianeta, finalizzati allo sviluppo del commercio equo e solidale, all'importazione e alla distribuzione di prodotti alimentari, artigianali e agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, a condizione che tali prodotti non implichino sfruttamento del lavoro infantile e minorile, e che il lavoro locale, im-

piegato per la loro realizzazione, assicuri una giusta retribuzione e pari opportunità senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, religione o convinzioni politiche.

L'articolo 7, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione bancaria italiana, definiscano una apposita convenzione volta a garantire alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti di responsabilità sociale un accesso agevolato a finanziamenti e altre forme di prestito bancario.

L'articolo 8, prevede misure relative alla responsabilità sociale delle imprese a prevalente capitale pubblico, mentre l'articolo 9 reca una modifica alla legge sulla tutela della concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287), con la quale si vieta la massimizzazione del profitto derivante dal «*dumping* sociale», equiparandola all'abuso di posizione dominante.

L'articolo 10, istituisce un Fondo per lo sviluppo e la promozione della responsabilità sociale dell'impresa, le cui risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, di 150 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinate al cofinanziamento di misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi comportamentali delle imprese.

L'articolo 11, assicura adeguata pubblicità ed informazione al cittadino sulle imprese socialmente responsabili, anche attraverso la facilitazione all'accesso di queste ai programmi televisivi e radiofonici del servizio pubblico.

L'articolo 12, stabilisce che entro il 31 novembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali proceda ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento delle agevolazioni stesse.

L'articolo 13, istituisce l'Osservatorio nazionale sullo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, quale organo consultivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per monitorare lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese nel nostro Paese.

Infine, l'articolo 14, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Ci auguriamo che la presente proposta di legge, frutto del confronto e del contributo dei soggetti interessati, sia condivisa da tutte le forze politiche e che si riesca finalmente a dotare il nostro Paese di una base normativa adeguata allo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La Repubblica italiana, in conformità agli obiettivi dell'Unione europea, riconosce e promuove la responsabilità sociale delle imprese, quale condizione per la tutela dei diritti umani, la promozione dello sviluppo economico sostenibile, il miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, la coesione sociale e il pieno rispetto dei diritti dei consumatori.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, e in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e ai documenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ha lo scopo di favorire e di incentivare l'assunzione da parte delle imprese di comportamenti socialmente responsabili e di verificare che tali impegni siano effettivamente realizzati.

3. Ai fini della presente legge per «responsabilità sociale delle imprese» si intende l'in-

tegrazione volontaria da parte delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate di finalità di tutela e sviluppo degli interessi sociali ed ecologici nel territorio nazionale e nei paesi esteri.

Art. 2.

(Conferenza nazionale sullo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese)

1. Al fine di riconoscere e promuovere la responsabilità sociale delle imprese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e delle politiche agricole alimentari e forestali, e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, organizza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, una Conferenza nazionale sullo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese di seguito denominata «Conferenza», allo scopo di:

a) verificare lo stato di adeguamento del nostro ordinamento ai principali trattati internazionali e alle indicazioni delle autorità europee in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile;

b) concordare gli strumenti per una maggiore diffusione della responsabilità sociale delle imprese;

c) accertare l'impatto sociale ed ambientale delle imprese su tutta la filiera produttiva;

d) valutare la diffusione ed i risultati delle iniziative socialmente responsabili messe in atto.

2. Ai fini dello svolgimento dei lavori della Conferenza, l'Osservatorio di cui all'articolo 13, trasmette la documentazione in proprio possesso sullo stato di attuazione e di utilizzo degli incentivi, nonché i rapporti e le valutazioni formulate in materia di responsabilità sociale delle imprese.

3. Alla Conferenza partecipano, oltre i soggetti di cui al comma 1, i rappresentanti designati:

a) dalle associazioni di categoria della produzione industriale maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) dalle associazioni di categoria del settore dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) dalle associazioni di categoria del settore del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

f) dalle organizzazioni non governative e dalle associazioni impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani, nonché nella protezione ambientale;

g) dalla comunità scientifica e dal mondo universitario di comprovata competenza ed esperienza in materia di responsabilità sociale delle imprese.

4. Le conclusioni dei lavori della Conferenza, sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari.

TITOLO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

CAPO I

INTERVENTI DI SOSTEGNO FISCALE E CREDITIZIO

Art. 3.

(Credito di imposta per le spese dirette allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2012 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento per le spese sostenute e documentate relative alle seguenti attività di sviluppo e promozione della loro responsabilità sociale:

a) acquisto e sviluppo di tecnologie produttive pulite e per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e degli edifici tramite la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo di prodotti e processi a basso impatto ambientale;

c) miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di vita delle comunità comunque interessate alle attività dell'impresa;

d) formazione professionale, anche a distanza, dei propri dipendenti e formazione culturale dei figli dei dipendenti medesimi;

e) predisposizione di servizi utili alla conciliazione dei tempi della vita familiare con la vita lavorativa, per la realizzazione di asili, mense, biblioteche e palestre azien-

dali e per agevolare l'accesso alle sedi dell'azienda a persone disabili;

f) realizzazione di campagne contro l'analfabetismo, per l'assistenza sanitaria, contro la fame e la mortalità infantile, contro il lavoro minorile e per la formazione professionale e l'avvio al lavoro;

g) conservazione e restauro dei beni del patrimonio culturale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per quanto attiene alle attività di cui al comma 1, e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e di coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012, 75 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro per l'anno 2014.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo e la promozione della responsabilità sociale delle imprese)

1. Alle imprese che, a decorrere dall'anno 2012, introducono indicatori di responsabilità sociale e di compatibilità ambientale nei processi produttivi, asseverati da sistemi di certificazione dei medesimi, ovvero di etichettatura del prodotto o del servizio, che ne garantiscano la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed al marchio di qualità ecologica (Ecolabel) di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, da determinarsi sulla base di intese con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo il concorso delle regioni alla definizione, con legge, dei predetti indicatori di compatibilità ambientale e la possibilità per le regioni medesime di variare l'aliquota dell'imposta differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi in base a criteri di compatibilità ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012, 35 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Art. 5.

(Ulteriori agevolazioni per le piccole e medie imprese)

1. A favore delle piccole e medie imprese è assegnato un credito di imposta, utilizza-

bile esclusivamente in compensazione, finalizzato ad incentivare la certificazione sociale, l'approvazione di bilanci ambientali, sociali e di sostenibilità, la partecipazione al sistema EMAS, di cui al citato regolamento (CE) n. 761/2001, in ragione della spesa sostenuta dalle medesime piccole e medie imprese per gli adempimenti connessi all'ottenimento delle iscrizioni e delle certificazioni.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle piccole e medie imprese, per quanto attiene alle attività di cui al comma 1 agevolabili, e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

3. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 15 milioni di euro per l'anno 2014.

Art. 6.

(Agevolazioni per lo sviluppo di progetti realizzati in aree svantaggiate del pianeta)

1. I benefici di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono riconosciuti anche alle imprese per progetti da realizzare all'estero, in particolare nelle aree svantaggiate del pianeta, allo scopo di sviluppare il commercio equo e solidale, l'importazione e la distribuzione di prodotti alimentari, artigianali e agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, a condizione che: i prodotti non implichino sfruttamento del lavoro infantile e minorile, in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176; il lavoro locale, impiegato per la realizzazione dei prodotti, as-

sicuri una giusta retribuzione e pari opportunità senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, religione o convinzioni politiche; i prodotti oggetto del commercio equo e solidale siano riconoscibili dal consumatore finale mediante un sistema di certificazione ed etichettatura idoneo a identificarne le qualità.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2012, 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.

Art. 7.

(Accesso al credito)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione bancaria italiana, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso ed erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato a favore delle imprese che presentino progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le agevolazioni creditizie concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso Euribor da applicarsi nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2012, un apposito Fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro l'anno, per il triennio 2012-2014.

Art. 8.

(Società a prevalente capitale pubblico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità e i tempi per l'adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese a prevalente capitale pubblico.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«*d-bis)* trarre profitto, anche nelle attività di delocalizzazione della produzione, dallo sfruttamento del lavoro prestato in violazione delle norme fondamentali sul lavoro contenute nei trattati e negli accordi internazionali, in particolare nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificati dall'Italia».

CAPO II

INTERVENTI REGIONALI

Art. 10.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la promozione della responsabilità sociale delle imprese)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la promozione della responsabilità sociale delle

imprese, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per lo sviluppo e la promozione della responsabilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, di 75 milioni di euro per l'anno 2013 e di 150 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conseguenza dell'approvazione di proprie disposizioni per lo sviluppo e la promozione della responsabilità sociale delle imprese.

3. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2014, è determinata annualmente dalla legge di stabilità, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni.

Capo III

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E VERIFICA DEGLI INTERVENTI

Art. 11.

(Informazione e comunicazione)

1. Per l'attuazione delle iniziative di informazione sulle finalità e sui benefici previsti dalla presente legge e di comunicazione delle iniziative socialmente responsabili promosse dalle imprese, a decorrere dall'anno 2012, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro l'anno, per il triennio 2012-2014.

2. Le iniziative di informazione di cui al comma 1 sono definite mediante un apposito programma di comunicazione, definito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Nel programma di cui al comma 2 sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività informative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative di comunicazione, utilizzando a tale fine prioritariamente la diffusione sui mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di siti *internet*.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri riserva alla comunicazione sulle iniziative delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge una quota dei messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, da trasmettere a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 12.

(Verifica sulle misure di agevolazione)

1. Entro il 31 novembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui alla presente legge. Alla verifica partecipano anche i Ministri dello

sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 13.

(Osservatorio nazionale sullo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese)

1. Al fine di fornire l'adeguato supporto informativo e di conoscenza sulla diffusione e sull'adeguamento delle imprese agli obiettivi di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sullo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) valuta e verifica lo stato di attuazione e le modalità di utilizzo degli interventi di cui alla presente legge;

b) valuta e verifica i comportamenti socialmente responsabili adottati dalle imprese e suggerisce le iniziative più adeguate per incentivare tali comportamenti;

c) analizza il rispetto da parte delle imprese italiane delle norme fondamentali sul rispetto dell'ambiente e del lavoro contenute nei trattati, accordi e convenzioni internazionali, ratificati dall'Italia;

d) segnala eventuali violazioni e abusi di cui sia venuto a conoscenza, nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio, delle norme di cui alla presente legge;

e) redige annualmente un rapporto sullo stato di sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, pubblicato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede ad inviarlo alle regioni, alle amministrazioni locali, alle associazioni per i diritti umani, per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori e alle organizzazioni sindacali.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto anche con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è composto da dieci membri scelti tra persone esperte in materia, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno da ciascuno dei Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e due designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, costituita presso lo stesso Osservatorio, è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e degli affari esteri.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 145 milioni di euro per l'anno 2012, a 218 milioni di euro per l'anno 2013 e a 343 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 2 e 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 dicembre 1995, n. 504, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2012, a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 200 milioni di euro per l'anno 2014.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2012, a 68 milioni di euro per l'anno 2013 e a 143 milioni di euro per l'anno 2014.

€ 2,00